



**CONVENZIONE TRA ISTITUZIONE SCOLASTICA E SOGGETTO OSPITANTE
PER LA REALIZZAZIONE DEI PERCORSI
DELLE COMPETENZE TRASVERSALI
E DI ORIENTAMENTO (PCTO)**

TRA

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PIERO SRAFFA" con sede in VIA D. COMBONI, 6, 25123 BRESCIA (BS), d'ora in poi denominato "istituzione scolastica", rappresentato dal Sig.ra. Emanuele d'Adamo nato a RHO (MI) il 15-03-1982, con codice fiscale DDMMNL82C15H264I.

E

CCIAA BRESCIA - con sede legale in VIA EINAUDI 23 (25100, BRESCIA - BS), codice fiscale/Partita IVA 00859790172 d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Sig. MASSIMO ZILETTI nato a BRESCIA il 22-08-1964, codice fiscale ZLTMSM64M22B157V.

Premesso che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche;
- la legge 30 dicembre 2018, n.145, recante " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" (Legge di Bilancio 2019) ha disposto la ridenominazione dei percorsi trasversali e per l'orientamento (PCTO)
- i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento sono soggetti all'applicazione del d.lgs.9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche al "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento e della diffusione del virus Covid-19 degli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, nonché al decreto Prot. 39 del 26-06-2020 del Ministero dell'Istruzione di "Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2020/2021"

Si conviene quanto segue:

Art. 1.

La CCIAA BRESCIA, qui di seguito indicata/o anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture soggetti nei PCTO su proposta di ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "PIERO SRAFFA", di seguito indicata/o anche come il "istituzione scolastica".

Art. 2.

1. L'accoglimento dello/degli studente/i per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente nei PCTO è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento dei PCTO è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario dei PCTO inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento dello/degli studente/i minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

Art. 3.

L'ISTITUTO si impegna:

- a) Assicurare il/i beneficiari dei PCTO contro infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso idonea compagnia assicurativa. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente



svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante e rientranti nel progetto formativo individuale. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo di cui al successivo art.4.

- b) a garantire la formazione generale e specifica in materia di sicurezza sul posto di lavoro: tale formazione deve affrontare anche gli aspetti inerenti il rischio di contagio da virus Covid-19";
- c) a provvedere alla sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 d.Lgs. 81/08, se dovuta, in base al Documento di Valutazione dei Rischi aziendale;
- d) a designare all'inizio dell'anno scolastico, nell'ambito del consiglio di classe, un docente che, a titolo di tutor interno, seguirà con modalità concordate (contatti telefonici, e-mail e/o presenze sul luogo) gli studenti durante i PCTO;
- e) a mantenere costanti rapporti di collaborazione e a provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro INAIL con gestione per conto dello Stato ed alla copertura per responsabilità civile degli stessi. Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel Progetto Formativo di cui al successivo art. 4.

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);
- b) assiste e guida lo studente nei PCTO e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza dei PCTO, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza dei PCTO, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività dei PCTO, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Il soggetto ospitante si impegna a :

a) garantire al/ai beneficiario/i del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività dei PCTO, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto lavoro;

b) garantire una adeguata "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art 36 d.Lgs 81/08 su argomenti strettamente connessi:

1) alla organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda, **2)** al rischio intrinseco aziendale, **3)** alla contestualizzazione aziendale del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile aprile 2020

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il/i beneficiario/i del PCTO e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo;

d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al/ai beneficiario/i;

e) individuare il tutor esterno.

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza dei PCTO;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

Art. 4

Progetto formativo

I contenuti, i tempi, il calendario, le modalità, gli obiettivi e le finalità di realizzazione del percorso di alternanza scuola-lavoro sono contenuti nel progetto formativo elaborato, attuato e valutato dall'ISTITUTO in collaborazione con il SOGGETTO OSPITANTE.



Nel progetto vengono inoltre indicati i nominativi degli studenti e dei tutor incaricati di seguire il corretto e proficuo sviluppo del progetto.

Art. 5

Durata della convenzione

La presente convenzione si intende stipulata per la durata di un anno dalla sua approvazione.

Salvo disdetta da comunicarsi due mesi prima della scadenza, **la stessa si intende rinnovata di anno in anno.**

L'attività svolta dallo STUDENTE presso il SOGGETTO OSPITANTE si sostanzia quale completamento del percorso didattico formativo e non configura un rapporto di lavoro.

Art.6

Privacy

Constatato che la suddetta convenzione finalizzata alla realizzazione di percorsi alternanza scuola lavoro ex L. 107/2015, nonché i singoli patti formativi redattiper ciascun studente, necessitano del trattamento di dati personali, le parti convengono quanto segue:

- 1) sarà fornita idonea informativa sul trattamento dei dati personali ad ogni categoria di interessati (ad esempio: personale, alunni, tutori, docenti, tutor);
- 2) i dati personali di cui sopra, e quelli di cui le parti vengono a conoscenza nello svolgimento dell'attività previste dalla convenzione e del patto formativo, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative all'Alternanza Scuola Lavoro, come stabilito dalla normativa vigente;
- 3) massima attenzione e protezione deve essere riservata ai dati particolari di cui all'art.9 del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679 (dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona);
- 4) per i dati oggetto del trattamento, la comunicazione ad altri soggetti è consentita solo nei termini previsti dalla legge, dai regolamenti e nella misura e nelle forme indispensabili ad adempiere le finalità richiamate;
- 5) la diffusione di questi dati è vietata.
- 6) l'obbligo sulla riservatezza dei dati trattati permane anche a conclusione della convenzione e/o del patto formativo;
- 7) le parti si impegnano ad una idonea e corretta conservazione dei dati fino a quando questi siano necessari al conseguimento delle finalità perseguite, dopo di che andranno restituiti agli interessati o distrutti, fatte salve le disposizioni di legge previste per gli archivi pubblici;
- 8) la protezione dei dati saranno disposte adeguate ed idonee misure di sicurezza così come previsto dal Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679;
- 9) ogni contraente, avrà cura di formare, istruire, informare i propri operatori relativamente alla normativa Privacy, alla misure di sicurezza e al dovere della riservatezza richiamato nella presente convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto

Soggetto Promotore
" PIERO SRAFFA "

Soggetto Ospitante
CCIAA BRESCIA

Legale rappresentante
Emanuele d'Adamo

Legale rappresentante
ZILETTI MASSIMO

Numero di protocollo assegnato: